



COMUNE DI ASSEMINI
Provincia di Cagliari
Servizio Tributi - Contenzioso

Proposta di Delibera di Consiglio Comunale

Proposta n°16	Del 01/03/2017		
---------------	-------------------	--	--

Oggetto : RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO CONSEGUENTE ALLA SENTENZA DEL TAR SARDEGNA N. 111/2017 EMESSA NEL PROCEDIMENTO N. 1024/2016 DEL REGISTRO RICORSI.

Il Responsabile del Servizio Tributi - Contenzioso

Premesso che:

- Con ricorso al Tar Sardegna presentato da M. A., rappresentato e difeso dall'Avv. C. P., notificato al Comune di Assemini in data 07.12.2016, prot. n. 33212/A, la parte attrice sopra citata agiva contro il Comune di Assemini perché venisse accertato l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere alla conclusione del procedimento amministrativo teso al rilascio del titolo abilitativo in sanatoria, ex art. 32 della L. n. 326/2003 e smi, conseguente all'istanza del 2 agosto 2004, ricevuta al protocollo del Comune nella medesima data, con il numero 18997; con ogni conseguenza in ordine alle spese di giudizio.
- Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 262 del 28.12.2016, veniva disposta la resistenza in giudizio del Comune nel suindicato procedimento, mediante nomina di un legale di fiducia.
- Si costituiva ritualmente il Comune ed esercitava le sue difese con il patrocinio dell'Avv.to Antonella Carboni del Foro di Cagliari.
- Con Sentenza n. 111/2017 del 08 febbraio 2017, emessa nel procedimento di cui al Registro Ricorsi n. 1024/2016, il Tar Sardegna, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui sopra, lo ha accolto e, per l'effetto, ha ordinato al Dirigente del Servizio edilizia del Comune di Assemini di concludere il procedimento di condono entro un termine non superiore a trenta giorni dalla notifica, a cura di parte, della suddetta sentenza.
- Il Comune è stato condannato, altresì, al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, liquidate nella cifra complessiva di euro 2.500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.

Tutto ciò premesso e considerato che, in ottemperanza alla suddetta sentenza, si rende necessario provvedere al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di euro 3.947,80, per la rifusione delle spese di giudizio, di cui euro 2.500,00 per competenze, €. 375,00 per spese generali ex art. 13, €. 115,00 per cpa, €. 657,80 per iva ed €. 300,00 per rimborso contributo unificato.

Vista la Sentenza del TAR Sardegna n. 111/2017 del 08.02.2017, emessa nel procedimento di cui al Registro Ricorsi n. 1024/2016.

Preso atto che il vigente testo del c.p.c. all'art. 282, stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva fra le parti.

Preso atto che la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di “debiti fuori bilancio” previste dall’art. 194, comma 1, lett.a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità.

Considerato che nel caso della sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia – Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005).

Preso atto che la giurisprudenza della Corte dei conti ha già evidenziato la sostanziale diversità tra la fattispecie concernente le sentenze esecutive e le altre ipotesi previste dall’art. 194 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in particolare, nel caso di sentenza di condanna il Consiglio Comunale non ha alcun margine di discrezionalità per valutare l’an e il *quantum* del debito, poiché l’entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell’autorità giudiziaria.

Vista la Deliberazione n. 80/2015/PAR con la quale la Sezione di controllo per la Regione siciliana si è espressa sostenendo che: *“Il preventivo riconoscimento del debito da parte dell’Organo consiliare risulta dunque necessario anche nell’ipotesi di debiti derivanti da sentenza esecutiva, per loro natura caratterizzati da assenza di discrezionalità per via del provvedimento giudiziario a monte che, accertando il diritto di credito del terzo, rende agevole la riconduzione al sistema di bilancio di un fenomeno di rilevanza finanziaria maturato all’esterno di esso (pr. cont. 2.101). Anche in questi casi, infatti, l’avvio del procedimento di spesa ex art. 183 e ss. del Tuel postula comunque, già sul piano logico, una positiva valutazione dell’Organo consiliare sulla sussistenza dei presupposti di riconoscibilità, sulle cause ed eventuali responsabilità connesse, nonché sulle misure correttive tese ad evitare il reiterarsi delle anomalie oggetto di soccombenza giudiziale.*

Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. A) del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza di cui sopra, onde poter poi provvedere al pagamento delle somme ivi liquidate in favore della parte attrice.

Richiamato il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.

Rilevato che l’art. 23, comma 5, della legge 27/12/2002 n. 289, dispone che “I provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all’ art. 1, comma 2, del D.Lgs 30/03/2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti

Ritenuto dover acquisire i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Ritenuto dover acquisire il parere del Collegio dei Revisori dei conti, ai sensi dell’art. 239, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;

Propone al Consiglio Comunale

La premessa e la parte motiva costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di riconoscere, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. A) del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza del TAR Sardegna n. 111/2017 del

08.02.2017, emessa nel procedimento di cui al Registro Ricorsi n. 1024/2016, con la quale il Comune di Assemini è stato condannato al pagamento in favore del ricorrente, (identificato in atti e di cui si omettono le generalità per ragioni di tutela della riservatezza), della somma complessiva di euro 3.947,80, a titolo di rifusione delle spese di giudizio, di cui

- euro 2.500,00 per competenze;
- euro 375,00 per spese generali;
- euro 115,00 per cpa;
- euro 657,80 per iva;
- euro 300,00 per rimborso del contributo unificato.

Di acquisire il parere del Collegio dei Revisori dei conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, dello D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 19 del Regolamento di contabilità dell'Ente.

Di dare atto che alla spesa si farà fronte con i fondi di cui al Bilancio di previsione 2017 .

Di inviare la presente al Responsabile dei Servizi Finanziari, al Segretario Generale per l'acquisizione dei pareri di rispettiva competenza.

Di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

L'Istruttore: Piras Efisio

**Il Responsabile del Servizio
Anna Paola Mameli**



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2017** / **16**

Ufficio Proponente: **Ufficio Contenzioso**

Oggetto: **RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO CONSEGUENTE ALLA SENTENZA DEL TAR SARDEGNA N. 111/2017 EMESSA NEL PROCEDIMENTO N. 1024/2016 DEL REGISTRO RICORSI.**

Visto tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Contenzioso)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 29/03/2017

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Mameli Anna Paola